



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 14.02.1997, esecutiva.

Modificato con deliberazioni del :

- Consiglio Comunale n.22 del 22.03.1999,
- Consiglio Comunale n.54 del 16.06.1999,
- Consiglio Comunale n.32 del 27.02.2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 22.02.2001, esecutiva, norma regolamentare transitoria per l'anno 2001 – articolo unico.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.02.2002, esecutiva, norma regolamentare transitoria per l'anno 2002 – articolo unico.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 15.04.2010, esecutiva, norma regolamentare transitoria per l'anno 2010 – articolo unico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 (Oggetto del regolamento)

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto del Comune, il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico.

Art.2 (Gestione del servizio)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

2. La scelta di una delle forme di cui al comma 1 deve essere motivata con riferimento alla convenienza sotto il profilo economico o funzionale.

Art.3 (Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art.4

(Soggetti attivi e passivi e solidarietà passiva)

1. I titolari della concessione o autorizzazione oppure, in mancanza, coloro che di fatto occupano superfici tassabili, sono tenuti in solido al pagamento della relativa tassa ancorchè accertata nei confronti di uno solo di essi.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.5

(Domanda di concessione e/o autorizzazione)

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda al Comune.

Ogni domanda va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, la ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

5. L'Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda potrà richiedere documenti, atti a chiarimenti e quant'altro necessario ai fini della decisione sull'istanza.

Art.6 (Deposito cauzionale)

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolare circostanze che lo giustifichino, potrà essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art.7 (Concessione e/o autorizzazione)

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la decorrenza e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. L'autorizzazione dovrà in particolare prevedere, oltre alle altre condizioni necessarie, l'obbligo del concessionario di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;

h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.

Art.8 **(Termini per il procedimento)**

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione deve essere presentata al protocollo del Comune:

a) per le occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima dalla data di richiesta dell'occupazione;

b) per le occupazioni permanenti almeno sessanta giorni dalla data di richiesta di inizio dell'occupazione.

2. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e autorizzazione:

a) per le occupazioni temporanee almeno un giorno antecedente alla data per cui si richiede l'occupazione;

b) per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo del Comune.

3. Il termine potrà essere interrotto una sola volta, entro trenta giorni dalla domanda, per richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini istruttori. In questo caso, dalla data di presentazione della documentazione integrativa, decorre l'ulteriore termine di sessanta giorni per il rilascio o il diniego della concessione e/o autorizzazione.

4. Per quanto non espressamente previsto in materia di termini trovano applicazione le norme del regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

Art.9 (Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure adottate per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art.10 (Rinnovo della concessione e/o autorizzazione)

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.11

(Decadenza della concessione e/o autorizzazione)

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nel giorno successivo, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
- nei casi in cui, essendosi verificato il trasferimento della superficie occupata, dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Regione, o della Provincia, la concessione e/o autorizzazione diventa incompatibile.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art.12

(Revoca della concessione e/o autorizzazione)

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

3. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Art.13 (Revoca delle concessioni)

1. Per ragioni eccezionali di utilità pubblica o di ordine pubblico, il Comune può prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo la restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi e quant'altro.

Art.14 (Esecuzione dei lavori)

1. Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di lavori, il concessionario dovrà procurarsi, a sua cura e spese, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri assensi previsti dalle norme vigenti in materia.

2. Il concessionario non dovrà:

- arrecare intralci alla circolazione;
- effettuare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non espressamente autorizzati;
- effettuare scarichi di acque sull'area pubblica;
- utilizzare mine o altri mezzi che possono cagionare danni o pericoli a persone o cose;
- collocare ripari per evitare spargimenti di materiali su suolo pubblico.

3. Il concessionario è obbligato in ogni caso, a lavori ultimati, a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15
(Sospensione delle concessioni)

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 13.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 16
(Norme per la esecuzione dei lavori)

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 17 (Occupazioni abusive)

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passabili delle sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art.18 (Obblighi del concessionario)

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la loro cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 19

(Denuncia e versamento della tassa)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente articolo quattro devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il trentun dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma quattro.

3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il trenta giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune. Il modulo di versamento deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze con apposito decreto.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma quattro, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. La tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art.45, comma 8, del D.Lgs. n.507/1993.

7. La tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non è dovuta qualora l'importo complessivo che il contribuente deve versare sia inferiore a € 5,16.

Art.20

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 19, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

Art.21 (Ampliamenti)

1. La concessione di un ingrandimento di una occupazione già esistente comporta il pagamento della conseguente differenza in più dovuta.

Art. 22 (Trasferimenti)

1. Il trasferimento di una occupazione da uno spazio ad un altro, della medesima dimensione e categoria, quando è imposta da forza maggiore od ordine dell'autorità, non obbliga il concessionario al pagamento di un nuovo tributo.

Art. 23
(Subentro)

1. La tassa pagata dal concessionario di una occupazione vale in caso di regolare subentro nella concessione per il successore che non modifichi le condizioni e l'oggetto della concessione in corso.

Art. 24
(Lavori su suolo e sottosuolo)

1. Per le occupazioni che richiedono manomissioni e ripristino del suolo e del sottosuolo la tassa è dovuta indipendentemente dai compensi spettanti al Comune per la manomissione e il ripristino anzidetto; la concessione di occupazione non esonera i concessionari dall'obbligo di rispettare il suolo la cui manomissione non può avvenire che per effetto della medesima ottenuta con le modalità, garanzie ed i contributi disposti dalla legge e dagli altri regolamenti.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

Art. 25
(Suddivisione del territorio comunale)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo tre sono classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di cui al comma uno è pubblicato per quindici giorni mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 26
(Tariffe)

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta la tassa nella misura risultante dalle tariffe in vigore per ciascun anno.

2. Per le occupazioni temporanee la misura di riferimento della tariffa della tassa è giornaliera ed oraria. Per le occupazioni orarie la tariffa della tassa è pari ad un ventiquattresimo della corrispondente tariffa per le occupazioni giornaliere.

3. In caso di mancata adozione di variazione delle tariffe nei termini prescritti, si applicano le tariffe in vigore ove queste rientrino nei limiti previsti dalla legge ovvero quelle adeguate automaticamente alla misura minima prevista dalla legge.

Art.27
(Limiti di variazione delle tariffe)

1. La misura corrispondente all'ultima delle categorie di cui all'art.25 non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima categoria.

Art. 28
(Riduzioni delle superfici)

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 29
(Riduzioni delle tariffe della tassa per l'occupazione permanente)

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta al 36%.

2. Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto la tariffa è ridotta al 10% della tariffa ordinaria.

4. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

6. Per il divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

Art.30

(Riduzioni delle tariffe della tassa per l'occupazione temporanea)

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.25 del presente regolamento ed in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, nonché in relazione alle ore di effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa ordinaria e' ridotta al 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta ad 1/3.

4. Per le occupazioni temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.

5. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.

6. Per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.

7. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.507/1993 la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

9. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene applicata e riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art.31
(Maggiorazioni delle tariffe)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è aumentata del 50%.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 32
(Contributo costruzione gallerie sotterranee)

1. Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune.

Art. 33
(Determinazione della superficie tassabile)

1. Eccezion fatta per quanto riguarda alcuni modi di occupazione per i quali sono state dettate particolari norme di commisurazione del tributo quali (condutture elettriche, distributori di carburanti e distributori tabacchi), la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, e, per le fattispecie sottototate, tenendo conto delle seguenti norme:

a) lo spazio occupato da edicole, chioschi e simili, si computa sulla loro proiezione al suolo estesa sino ai bordi esterni, agli spigoli ed alle linee più sporgenti;

b) lo spazio occupato dalle vetrine, targhe, insegne, emblemi e chiusure a libro, cassoni, lumi, tende solari, ecc. e, in genere, nel caso di occupazione con qualsiasi mezzo soprastante il suolo pubblico, si computa sulla base dell'effettiva superficie occupata in relazione alla proiezione al suolo dei manufatti medesimi e si riterranno esenti i fregi puramente ornamentali e le parti puramente decorative.

3. Dei sopracitati criteri si terrà altresì conto ai fini della concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

4. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D.Lgs. n.507/1993, effettuate nell'ambito di strade, spazi ed altre aree pubbliche appartenenti alla stessa categoria. ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente ed arrotondate al metro quadrato.

Art.34 (Passi carrabili)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non sono soggetti a tassazione i passi cosiddetti "a raso", cioè i semplici accessi, carrabili o pedonali, sprovvisti di qualsiasi manufatto.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 35
(Distributori di carburante e distributori tabacchi)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi viene suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita per la fattispecie in esame, applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque non utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione determinata secondo gli ordinari criteri ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 36
(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea (taxi) nelle aree pubbliche a ciò destinate.

2. Le cause di esenzione accertabili sulla base dell'atto di concessione devono essere applicate direttamente dall'ufficio; negli altri casi l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art. 37

(Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali)

1. Il Comune può concedere agevolazioni sul pagamento della TO-SAP, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. Compete alla Giunta Comunale deliberare l'applicabilità della norma di cui al comma 1 nei casi specifici, nonché stabilire l'entità e le modalità di concessione delle agevolazioni, in base a criteri di equità ed uniformità di trattamento.

Art. 37 BIS
(Mercato dei fiori località valle arnea / esenzione)

1. Le aree del nuovo Mercato dei Fiori costruito in località Valle Arnea, ed affidate in gestione al concessionario, sono esonerate dalla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in quanto per la relativa concessione è già riscosso un canone di carattere non ricognitorio.

2. La presente disposizione ha effetto retroattivo a partire dal 1994, cioè dall'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n.507/1993.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38
(Contenzioso)

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria - Sezione Staccata di Imperia e in secondo grado al Ministero delle Finanze secondo la previsione dell'art.20 D.P.R. 638/72 e sue modifiche ed integrazioni sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) in primo grado alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Art. 39
(Sanzioni)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 40
(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 41
(Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.42
(Norma transitoria)

1. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di occupazione suolo pubblico ed effettuare il versamento della tassa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di adozione del presente regolamento.

Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.

3. Per le occupazioni di cui all'art.46, comma 1, del D.Lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere), la tassa dovuta è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di Euro 25,82.

4. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14/9/1931 N°1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. 28/1/1988 N°43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per annualità fino al 1994.

Art.43

(Norma transitoria per il 1999)

Per l'anno 1999 il termine per il pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'art.50 del D.Lgs. n.507/1993, avente scadenza entro il 31.1.1999 è prorogato al 31 marzo 1999.

Art.44

(Norma transitoria per il 2000)

Per l'anno 2000 i termini per il pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche totale o 1° e 2° rata, previsti dall'art.50 del D.Lgs. n.507/1993, aventi scadenza rispettivamente entro il 31.01.2000 e 30.04.2000 sono prorogati al 31.05.2000.

ARTICOLO UNICO
PROROGA TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Per l'anno 2001 il termine di pagamento annuale dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stabilito ex lege al 31 gennaio dell'anno di riferimento, rispettivamente dall'art.8, comma 3, e dall'art.50, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993, è prorogato al 31.03.2001.

ARTICOLO UNICO
PROROGA TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Per l'anno 2002 il termine di pagamento annuale dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stabilito ex lege al 31 gennaio dell'anno di riferimento, rispettivamente dall'art.8, comma 3, e dall'art.50, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993, è prorogato al 31.03.2002.

ARTICOLO UNICO
PROROGA TERMINE ANNUALE DI PAGAMENTO IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Per l'anno 2010 il termine di pagamento annuale dell'Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, stabilito ex lege al 31 gennaio dell'anno di riferimento, rispettivamente dall'art.8, comma 3, e dall'art.50, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993, è prorogato al 31.03.2010.

SOMMARIO*

Art.1	Oggetto del regolamento
Art.2	Gestione del servizio
Art.3	Oggetto della tassa
Art.4	Soggetti attivi e passivi e solidarietà passiva

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art.5	Domanda di concessione e/o autorizzazione
Art.6	Deposito cauzionale
Art.7	Concessione e/o autorizzazione
Art.8	Termini per il procedimento
Art.9	Occupazioni d'urgenza
Art.10	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art.11	Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art.12	Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art.13	Revoca delle concessioni
Art.14	Esecuzione dei lavori
Art.15	Sospensione delle concessioni
Art.16	Norme per la esecuzione dei lavori
Art.17	Occupazioni abusive
Art.18	Obblighi del concessionario

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.19	Denuncia e versamento della tassa
Art.20	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
Art.21	Ampliamenti
Art.22	Trasferimenti
Art.23	Subentro
Art.24	Lavori su suolo e sottosuolo

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

Art.25	Suddivisione del territorio comunale
Art.26	Tariffe
Art.27	Limiti di variazione delle tariffe
Art.28	Riduzioni delle superfici
Art.29	Riduzioni delle tariffe della tassa per l'occupazione permanente

Art.30	Riduzioni delle tariffe della tassa per l'occupazione temporanea
Art.31	Maggiorazioni delle tariffe
Art.32	Contributo costruzione gallerie sotterranee
Art.33	Determinazione della superficie tassabile
Art.34	Passi carrabili
Art.35	Distributori di carburante e distributori tabacchi
Art.36	Esenzioni
Art.37	Agevolazioni per esercizi commerciali e artigianali
Art.37 BIS	Mercato dei fiori località valle arnea / esenzione

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.38	Contenzioso
Art.39	Sanzioni
Art.40	Rinvio ad altre disposizioni
Art.41	Pubblicità del regolamento
Art.42	Norma transitoria
Art.43	Norma transitoria per il 1999
Art.44	Norma transitoria per il 2000
Articolo Unico	- Proroga termine annuale di pagamento Imposta sulla Pubblicità e Tassa per l'Occupazione Suolo Pubblico. (Anno 2001)
Articolo Unico	- Proroga termine annuale di pagamento Imposta sulla Pubblicità e Tassa per l'Occupazione Suolo Pubblico. (Anno 2002).
Articolo Unico	- Proroga termine annuale di pagamento Imposta sulla Pubblicità e Tassa per l'Occupazione Suolo Pubblico. (Anno 2010).

*** Trattasi di sommario redazionale stilato, a scopo consultivo, a cura dell'Ufficio Delibere, in quanto il testo approvato non contiene l'oggetto dei singoli articoli.**